



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto del Ministro dell'Interno _____

Regolamento recante “Modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO in particolare l'articolo 90, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 90 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018 al ruolo degli ispettori informatici, per quanto attiene ai requisiti di accesso, alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e alle modalità di progressione in carriera;

RITENUTO, altresì, opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina di entrambe le procedure concorsuali;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, ed in particolare l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";

~~VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, "Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenzza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";~~

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 128, "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

EFFETTUATA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ___;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ___ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I Concorso pubblico per esami

Articolo 1 Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", avviene, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le categorie riservatarie, i titoli di preferenza, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferme restando le categorie riservatarie di cui all'articolo 90, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2 Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:

- a) architettura e sviluppo di applicativi software;
- b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione.

La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:

- a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
- b) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) utilizzo dei database management systems;
- d) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni;
- e) sicurezza informatica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.

Articolo 3

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applicano l'articolo 2, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il decreto del Ministro dell'interno

CAPO II

Concorso interno per titoli ed esami

Articolo 4

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale, avviene, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante concorso interno per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 e 94, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 5 Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:

- a) sistemi di elaborazione dati;
- b) tecniche di sviluppo di applicativi software;
- c) utilizzo dei database management systems;
- d) elementi sulle tecnologie di sviluppo delle reti di telecomunicazione;
- e) elementi di sicurezza informatica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
- d) ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.

Articolo 6 Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:

- a) lauree universitarie ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50
 - scienze e tecnologie informatiche (L-31);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- ingegneria dell'informazione (L-8);
 - scienze matematiche (L-35);
 - scienze e tecnologie fisiche (L-30);
- b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25;
- c) lauree magistrali ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50
- fisica (LM-17);
 - informatica (LM-18);
 - ingegneria dell'automazione (LM-25);
 - ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
 - ingegneria informatica (LM-32);
 - matematica (LM-40);
 - sicurezza informatica (LM-66);
 - tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91);
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75;
- e) master universitario di I livello: punti 0,20;
- f) master universitario di II livello: punti 0,30;
- g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
- h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Al punteggio derivante dai suddetti titoli di studio si somma il punteggio previsto per i titoli indicati al comma 2, lettere e), f), g) e h), di cui il candidato sia eventualmente in possesso, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00.

4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori informatici. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino a un massimo di punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non è valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente.

5. A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

CAPO III Disposizioni comuni

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Articolo 8

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 2 e 4, e all'articolo 5, commi 2 e 4.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10 Norme di rinvio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 11 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, e il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 128.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Regolamento recante “Modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

RELAZIONE ALL'ON. SIG. MINISTRO PER LA RICHIESTA DI PARERE AL CONSIGLIO DI STATO

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, recentemente modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, disciplina all'articolo 90, comma 1, lettere a) e b), l'accesso, rispettivamente, tramite concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica di ispettore informatico.

Segnatamente, il 7° comma del menzionato articolo 90 demanda a un regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi, pubblico e interno, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

Si premette che con il riordino dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale, operato con i citati decreti legislativi nell'esercizio della delega prevista dalla legge 7 agosto 2015 n. 124, è stata profondamente rivista la disciplina del personale che svolge funzioni non operative attraverso la revisione e l'istituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al fine di individuare le componenti del Corpo nazionale che svolgono specifiche attività professionali, anche a integrazione delle strutture operative, e, nel contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di qualifica. In tale contesto si colloca anche il nuovo ruolo degli ispettori informatici, che sostituisce il previgente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

In attuazione delle richiamate disposizioni legislative, è stato predisposto il regolamento in argomento, che tiene conto delle modifiche introdotte al ruolo degli ispettori informatici dal richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018: articolazione del ruolo in 3 qualifiche (al posto delle 5 qualifiche prima previste per il corrispondente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici), con immediati riflessi sulle procedure concorsuali essendo mutata la qualifica di accesso (ispettore informatico in luogo del vice collaboratore tecnico-informatico) e ridefinizione delle funzioni e del percorso professionale, con promozioni alle qualifiche superiori a ruolo aperto (in luogo del previgente accesso, mediante concorso interno, alla soppressa qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico).

Le modalità di accesso al ruolo (50% tramite concorso pubblico e 50% tramite concorso interno) sono rimaste immutate; tuttavia nel concorso pubblico, similmente a quanto previsto per l'omologo ruolo degli ispettori antincendi, è stata prevista una riserva, pari a un sesto dei posti disponibili, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti, e un'ulteriore riserva del 10% per il personale volontario del Corpo. Il titolo di studio per la partecipazione a entrambi i concorsi è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Nel nuovo regolamento, per entrambe le tipologie di concorso, è stata introdotta l'identificazione informatica dei candidati, in linea con le disposizioni in materia di amministrazione digitale. Nell'ottica della semplificazione amministrativa e dell'economia degli strumenti giuridici, è stato predisposto un unico testo normativo, in luogo dei due previgenti regolamenti ministeriali (uno per il concorso pubblico e uno per quello interno).

Tenuto conto del nuovo assetto ordinamentale e del radicale mutamento dell'impianto strutturale del provvedimento attuativo, è emersa la necessità di riscrivere interamente la disciplina delle procedure concorsuali di accesso al ruolo degli ispettori informatici, risultando inadeguata la tecnica della novella normativa. In tal senso, l'allegato regolamento sostituirà i vigenti decreti del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, e 24 luglio 2014, n. 128, che verranno espressamente abrogati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

A livello strutturale, il provvedimento si compone di 11 articoli, ripartiti in tre Capi: nel *Capo I* è disciplinato il concorso pubblico per esami; nel *Capo II* è delineata la disciplina del concorso interno per titoli ed esami; il *Capo III* contiene le disposizioni comuni.

Capo I – Concorso pubblico per esami

L'**articolo 1** definisce le modalità di accesso al ruolo che, come sopra indicato, consistono nel superamento di un concorso pubblico per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla procedura concorsuale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti individuati nell'articolo 91 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti e quello volontario del Corpo nazionale, usufruendo delle riserve individuate dalla norma primaria.

Il 2° comma rimette al bando di concorso, da emanarsi con decreto del Capo del Dipartimento, la disciplina specifica degli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali del concorso.

Il 4° comma, in aderenza alle disposizioni normative contenute nel codice dell'amministrazione digitale, prevede che l'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale sia effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contempla il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese – SPID.

L'**articolo 2** disciplina le prove di esame che, conformemente alla statuizione di cui al 1° comma, lettera a), dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si articolano in due scritti e un orale. Le materie su cui vertono le prove, scritte e orale, sono state individuate tenendo conto sia delle esigenze funzionali del Corpo sia del mutato percorso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, incentrato, a seguito della riforma di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, su nuovi contenuti e ambiti tematici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

L'**articolo 3** afferisce all'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, puntualmente individuati nel decreto ministeriale...

Capo II – Concorso interno per titoli ed esami

L'**articolo 4**, nel disciplinare le modalità di accesso al ruolo, rinvia alla norma primaria per l'individuazione dell'ambito soggettivo per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Con l'intervento riformatore del 2018 sono, infatti, mutati i destinatari del concorso interno, ora costituiti dagli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio (mentre il testo previgente conteneva un generico riferimento a tutto il personale del Corpo).

Similmente a quanto previsto per il concorso pubblico, è rimessa al bando di concorso la specifica disciplina degli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali del concorso interno e sono dettate analoghe disposizioni per l'identificazione informatica dei candidati che vi partecipano.

Nel successivo **articolo 5** sono individuate le prove di esame, articolate in una prova scritta e una orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti su materie specificatamente indicate. La prova orale, verte, oltre che sulle materie della prova scritta, anche su altre opportunamente individuate sulla base delle funzioni e dei compiti previsti per tale profilo professionale.

L'**articolo 6** individua i titoli e l'anzianità di servizio che, unitamente agli esiti delle prove di esame, concorrono alla valutazione del candidato. Sono indicati, innanzitutto, titoli di studio superiori a quelli previsti quale requisito di partecipazione (quindi lauree universitarie e lauree magistrali, master e diplomi di specializzazioni) e abilitazioni professionali. Sono, altresì, ammessi a valutazione: i corsi di formazione e aggiornamento professionale, di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Il 5° comma prevede, infine, la valutazione dell'anzianità di servizio.

Si è, in tal modo, operato un adeguato bilanciamento tra titoli culturali, titoli di servizio ed esperienza professionale. Ciò al fine di assicurare il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la commissione esaminatrice con un'attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività, foriera, peraltro, di appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue parcellizzazioni di punteggi. Nella medesima prospettiva, è stata prevista una soglia massima attribuibile ai titoli di studio nonché il divieto del cumulo dei punteggi per lauree universitarie e lauree magistrali, secondo il principio dell'assorbimento dei titoli superiori.

Da ultimo, in conformità ai principi generali dettati in materia concorsuale (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487) e al fine di orientare al buon andamento e all'imparzialità l'operato della commissione esaminatrice, è stato previsto che la fase della valutazione dei titoli avvenga in un momento successivo all'espletamento della prova scritta e prima della correzione dell'elaborato.

Capo III – Disposizioni comuni

L'**articolo 7** reca la disciplina della commissione esaminatrice, da nominare per ciascuna procedura concorsuale, di cui ai capi I e II. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, ed è composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di esame, in numero non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario.

Nella previsione di tale composizione si è tenuto conto non solo del dato formale, costituito dai criteri limite previsti in materia concorsuale dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (ed, in particolare, dall'articolo 9), ma anche e soprattutto dell'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza nello svolgimento della procedura, in linea con i principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego e con quelli generali dell'ordinamento europeo, oltre che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

con i più recenti orientamenti espressi in sede consultiva dal Consiglio di Stato, che ha segnalato l'esigenza di integrare le commissioni esaminatrici con componenti esterni, al fine di evitare di imprimere loro un carattere integralmente "domestico". Inoltre, la presenza di un commissario esterno, oltre a garantire una posizione di terzietà nell'operato della commissione, ha anche il vantaggio di fornire competenze e professionalità altamente specialistiche, ad integrazione di quelle già presenti nell'amministrazione.

L'**articolo 8** disciplina l'eventuale prova preselettiva, che, in conformità ai principi generali, può essere espletata in presenza di un numero elevato di candidati, specificatamente individuato in un numero di domande superiore di dieci volte quello dei posti messi a concorso.

La scelta delle materie oggetto della prova preselettiva, sostanzialmente coincidenti con quelle delle prove scritte e orali, è scaturita dall'intento di coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza.

L'obiettivo, in particolare, non sarà solo quello di selezionare rapidamente i candidati in base a un criterio oggettivo, ma di seguire anche un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati sulla base delle loro effettive capacità logico-deduttive e della loro preparazione generale sulle materie specificatamente individuate, scongiurando, in tal modo, il rischio insito in tale tipologia di prova (quesiti a risposta multipla) di ricorrere ad automatismi valutativi svantaggiosi che finirebbero con il premiare uno studio meramente mnemonico.

L'**articolo 9** delinea, per ciascuna procedura concorsuale, il meccanismo di approvazione della graduatoria finale, articolato in due distinti momenti endoprocedimentali: 1) dapprima viene redatta da ciascuna commissione esaminatrice la graduatoria di merito, che, nel concorso pubblico, si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto riportato nella prova orale e, nel concorso interno, si ottiene sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esami; 2) successivamente, l'amministrazione provvede a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

redigere le rispettive graduatorie finali del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nel concorso pubblico, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e nel concorso interno, dei titoli di preferenza tassativamente elencati nell'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La graduatoria finale di ciascuna procedura concorsuale è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è soggetta alle ordinarie forme di pubblicità.

L'**articolo 10** opera un rinvio, per tutti gli aspetti non previsti dal regolamento, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

L'**articolo 11**, infine, abroga espressamente il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, e il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 128, disciplinanti, rispettivamente, le modalità di accesso, mediante concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del previgente articolo 108, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Visto:
si autorizza l'inoltro al Consiglio di Stato
per il prescritto parere

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO
(.....)